



# COMUNE di LIMOSANO

(Provincia di Campobasso)

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

<b>AMOROSO ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>AMORE FRANCESCO</b>	<b>A</b>
<b>COLAVECCHIA ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>DEL GOBBO ENZO</b>	<b>P</b>
<b>MITRI ROLANDO</b>	<b>P</b>	<b>DEL GOBBO ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>CORVINELLI MARCELLINO</b>	<b>P</b>
<b>MATTIACCIO ESTER</b>	<b>A</b>	<b>COLAVECCHIA NICOLA</b>	<b>A</b>
<b>FIORUCCI AMEDEO</b>	<b>P</b>		

presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. ANGELA AMOROSO, in qualità di Sindaco – Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente in aula l'assessore esterno sig. Giovanni Camino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 13 DEL 30/06/2014;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Limosano per il servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dal Responsabile dell’Area Ambiente e Manutenzione, il quale espone un costo complessivo di 74.180,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte fissa pari a € 25.213,00 e parte variabile pari a € 48.967,00;

**VISTO** il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

**che:**

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, il quale recita: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";*

**RITENUTO** quindi adottare in favore delle UND le riduzioni tariffarie di seguito specificate, che avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti:

- una riduzione pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie di seguito specificate:
  - CTG 1 - Musei, biblioteche, associazioni
  - CTG 6 - Alberghi senza ristorazione
  - CTG 7 - Alberghi con ristorazione
  - CTG 10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli, (ad esclusione delle ferramenta)
  - CTG 12 - Attività artigianali tipo botteghe

- CTG 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- CTG 17 - Bar, caffè, pasticceria
- CTG 21 - Discoteche, night club

- una riduzione pari al 30% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie di seguito specificate:

- CTG 4 - Esposizioni, autosaloni
- CTG 8 - Uffici agenzie
- CTG 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- CTG 14 - Attivita' industriali capannoni di produzione
- CTG 15 - Attivita' artigianali di produzione beni specifici
- CTG 20 - Fiori e piante

**DATO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti: n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Corvinelli Marcellino e Del Gobbo Antonella) resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

- 1) **di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) **di approvare**, in favore delle UND le riduzioni tariffarie di seguito specificate, che avranno efficacia limitatamente all'anno 2021:
  - una riduzione pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie di seguito specificate:

- CTG 1 - Musei, biblioteche, associazioni
  - CTG 6 - Alberghi senza ristorazione
  - CTG 7 - Alberghi con ristorazione
  - CTG 10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli, (ad esclusione delle ferramenta)
  - CTG 12 - Attività artigianali tipo botteghe
  - CTG 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
  - CTG 17 - Bar, caffè, pasticceria
  - CTG 21 - Discoteche, night club
- una riduzione pari al 30% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie di seguito specificate:
- CTG 4 - Esposizioni, autosaloni
  - CTG 8 - Uffici agenzie
  - CTG 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - CTG 14 - Attività industriali capannoni di produzione
  - CTG 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici
  - CTG 20 - Fiori e piante.
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 7) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con voti: n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Corvinelli Marcellino e Del Gobbo Antonella) resi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

altresi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2021.**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 22-06-2021.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (*Rag. Mauro De Paola*)

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 25-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Mauro De Paola

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**Il Sindaco**  
*F.to ANGELA AMOROSO*

**Il Segretario Comunale**  
*F.to Maria Giovanna Marinaro*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)**

R.A.n. **356** del 09-07-2021

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune dal 09-07-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile delle pubblicazioni**  
*F.to Maurizio VANNI*

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 09-07-2021 al 24-07-2021;
- è divenuta eseguibile il giorno dell'approvazione dell'atto perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);

Limosano, 09-07-2021

**Il Segretario Comunale**  
*F.to Maria Giovanna Marinaro*

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Limosano, 09-07-2021

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Giovanna Marinaro



# **COMUNE DI LIMOSANO**

Provincia di Campobasso



## ***TARIFFE TARI 2021***

## TARIFFE TARI ANNO 2021

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2021 è la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	<b>€ 67.429,62</b>	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 22.918,62</b>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 44.511,00</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	<b>€ 6.750,38</b>	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 2.294,38</b>
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 4.456,00</b>

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	25.668,05	<b>0,75</b>	272,42	<b>1,00</b>	<b>0,387625</b>	<b>68,413205</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	11.227,20	<b>0,88</b>	89,43	<b>1,60</b>	<b>0,454814</b>	<b>109,461129</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	8.295,15	<b>1,00</b>	62,79	<b>1,90</b>	<b>0,516834</b>	<b>129,985091</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	4.094,23	<b>1,08</b>	31,42	<b>2,20</b>	<b>0,558180</b>	<b>150,509052</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.122,49	<b>1,11</b>	7,19	<b>2,90</b>	<b>0,573685</b>	<b>198,398297</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	957,00	<b>1,10</b>	7,00	<b>3,40</b>	<b>0,568517</b>	<b>232,604899</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-BLOCCATA IN TR	102,00	<b>0,75</b>	1,00	<b>1,00</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-BLOCCATA IN TR	96,00	<b>0,88</b>	1,00	<b>1,60</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-PENSIONATI AIRE RIDUZIONE 2/3	311,00	<b>0,24</b>	3,00	<b>0,33</b>	<b>0,129156</b>	<b>22,802121</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Mancata raccolta art.40	130,00	<b>0,30</b>	1,00	<b>0,40</b>	<b>0,155050</b>	<b>27,365282</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Mancata raccolta art.40	230,00	<b>0,35</b>	1,00	<b>0,64</b>	<b>0,181925</b>	<b>43,784451</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,00	0,52	4,55	0,285903	0,525675
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,01	8,91	0,555312	1,029400
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1.484,00	0,89	8,91	0,489334	1,029400
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	55,00	0,63	5,51	0,346382	0,636587
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	208,00	0,94	8,24	0,516825	0,951993
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	30,00	1,30	10,54	0,714758	1,217719
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,00	1,06	8,91	0,582803	1,029400
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	0,91	8,91	0,500330	1,029400
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	0,63	5,51	0,346382	0,636587
2 .17	BAR,CAFFE` ,PASTICCERIA	0,00	4,38	38,50	2,408186	4,448025
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	217,00	1,01	10,54	0,555312	1,217719
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-AGEVOLAZIONI UT. N	63,00	0,63	5,51	0,346382	0,636587
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO- AGEVOLAZIONI UT. NON DOM. ART. 6	43,00	0,91	8,91	0,500330	1,029400
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-AGEVOLAZIONI UT.	1.011,00	0,63	5,51	0,346382	0,636587
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-AGEVOLAZIONI UT-	238,00	0,52	4,55	0,285903	0,525675
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGEVOLAZIONI UT- NON DOM. ART. 6 D.L. 73/	760,00	1,01	8,91	0,555312	1,029400
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA- AGEVOLAZIONI UT-	32,00	0,94	8,24	0,516825	0,951993
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-AGEVOLAZIONI UT-	198,00	1,06	8,91	0,582803	1,029400
2 .17	BAR,CAFFE` ,PASTICCERIA-AGEVOLAZIONI UT- NON DOM. ART. 6 D.L. 73/202	118,00	4,38	38,50	2,408186	4,448025